

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ex art. 15 legge 241/1990)

Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15, L. 241/1990 per la “Definizione di strumenti di governance per la comprensione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico nel contesto del trattamento delle acque reflue urbane nel contesto della Regione Valle d’Aosta e replicabile nel contesto Alcotra, nell’ambito del WP5 del Progetto “Sete”, Siccità e Territorio, cofinanziato dal Programma INTERREG VI-A Italia-Francia Alcotra 2021/27”.

TRA

La Regione autonoma Valle D’Aosta (C. F. 80002270074), con sede in Saint-Christophe (AO), Rue Grand-Chemin 46 (in seguito indicata come “REGIONE”) rappresentata dal Dirigente della Struttura tutela Qualità delle Acqua del Dipartimento Ambiente, Ing. Giovanni Andrea Zucca, autorizzato alla stipula del presente atto in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 08 marzo 2023, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera i) della l.r. 23.07.2010, n. 22;

E

il Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (C. F. 00518460019, P. IVA 00518460019), con sede in Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino (in seguito indicato come DIATI), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, Prof. Francesco Laio, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto Rettorale n. 1210 del 22.11.2019 e approvazione della Vicerettrice per l’Innovazione scientifico-tecnologica in data 17 giugno 2024;

E

L’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Valle D’Aosta, (P.IVA 00634260079), con sede in Saint-Christophe (AO), Loc. La Maladière, 48 (in seguito indicata come “ARPA”) rappresentata dal Direttore generale Dott. Igor Rubbo, nato ad Aosta il 22.01.1969, domiciliato per la presente carica presso la sede dell’Agenzia.

La REGIONE, il DIATI e l’ARPA saranno altresì qui di seguito indicati singolarmente come “Parte” e collettivamente come “Parti”

VISTE

Le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 898, in data 8 agosto 2022, recante la presa d'atto di approvazione del Programma Interreg VI-A Italia-Francia 'Alcotra' 2021-2027 (FESR), di seguito denominato "Programma", da parte della Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4662 Final del 29 giugno 2022;
- n. 201 del 08 marzo 2023, concernente l'approvazione dell'adesione della Regione, Struttura tutela qualità delle acque, alla proposta progettuale "SeTe – Siccità e Territorio", nell'ambito del programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027, bando "Nuove Sfide";

PREMESSO CHE

- la Struttura tutela qualità delle acque del Dipartimento ambiente della Regione autonoma Valle d'Aosta è partner del progetto "SeTe", Siccità e Territorio, di cui la Provincia di Imperia è capofila, nell'ambito del Programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027, bando "Nuove sfide", che si propone l'obiettivo generale di mitigare l'effetto della siccità, individuata come una delle principali criticità che i territori transfrontalieri dovranno affrontare nei prossimi anni mediante il rafforzamento della governance transfrontaliera dell'acqua e la promozione di azioni che possano contrastare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rispetto al territorio e alla sua biodiversità, favorendo il coinvolgimento della popolazione nella logica della pianificazione partecipata;
- il Progetto ha un periodo di attuazione pari a 36 mesi a partire dal 09 ottobre 2023;
- il Progetto "SeTe", Siccità e Territorio, si articola nei seguenti Work Package:
 - WP1 - Governance e gestione amministrativa del progetto;
 - WP2 - Comunicazione;
 - WP3 - Analisi ed elaborazione di un piano di azioni transfrontaliero (masterplan);
 - WP4 - Educazione e comunicazione alla popolazione (cittadinanza attiva);
 - WP5 - Testing phase (azioni pilota)
- Il WP5.1.3 "Realizzazione di strumenti di Governance per la comprensione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico nel contesto del trattamento delle acque reflue urbane" del Progetto "SeTe", Siccità e Territorio, prevede la realizzazione di un elaborato contenente:
 - una valutazione degli effetti della riduzione della risorsa idrica nei corsi d'acqua, oggetto degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue, e in generale sulla qualità ecosistemica degli stessi, in alcuni contesti rappresentativi;

- la definizione di strumenti di Governance di adattamento ai cambiamenti climatici, con la valutazione di possibili vincoli sugli utilizzi delle acque, da poter replicare nel contesto transfrontaliero;
 - valutazione dell'impatto della riduzione della risorsa idrica nell'ambito degli scarichi di depurazione, e sulla qualità ecosistemica degli stessi, mediante Multi Criteria Analysis.
- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione italiana, coordinandosi tra loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi pubblico-pubblico;
 - il DIATI ha, tra i propri obiettivi, la diffusione delle conoscenze, per metterle a servizio del sistema economico e sociale del Paese; a tal fine utilizza risorse finanziarie, infrastrutturali e di personale proprie, nonché ottenute o messe a disposizione da soggetti pubblici o privati, con i quali possono stipulare contratti e convenzioni, anche allo scopo di erogare attività formative;
 - l'ARPA ha, tra i propri obiettivi, in coerenza con la propria missione istituzionale lo sviluppo, l'implementazione e l'utilizzo operativo di metodi e modelli innovativi per il monitoraggio e la tutela della qualità delle acque superficiali, in collaborazione con istituti di ricerca ed a supporto della pianificazione regionale in un contesto di cambiamento climatico;
 - La REGIONE esercita le funzioni e i compiti in materia di:
 - rilascio delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali e nel/sul suolo di acque reflue di tipo domestico, industriale e urbano.
 - coordinamento della predisposizione e dell'applicazione della normativa e della pianificazione in materia di tutela delle acque, provvedendo agli adeguamenti e agli approfondimenti richiesti dall'evoluzione delle normative nazionali e comunitarie;
 - gestione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale e provinciale in materia di scarichi delle acque reflue;
 - applicazione, in raccordo con le Strutture regionali interessate e con lo Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL), delle misure e delle procedure di semplificazione e di accelerazione amministrativa in materia di tutela delle acque, anche con riferimento all'Autorizzazione unica ambientale;
 - partecipazione alla definizione dei fabbisogni e alla cura dell'attività istruttoria dei progetti di interesse locale inerenti la realizzazione e l'esercizio di impianti per la tutela delle acque dall'inquinamento, provvedendo al rilascio delle autorizzazioni, alla loro realizzazione e al loro esercizio;
 - organizzazione del servizio idrico integrato, d'intesa con il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della REGIONE.
- il DIATI svolge attività di didattica, ricerca e consulenza nei seguenti campi: protezione e gestione dell'ambiente e del

territorio, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, utilizzo sostenibile delle risorse naturali e del sottosuolo, progettazione, realizzazione, gestione ed esercizio di tecnologie industriali, di infrastrutture civili e di sistemi di trasporto ecocompatibili;

- l'ARPA svolge attività di ricerca e monitoraggio nei seguenti campi: impatto del cambiamento climatico sugli idrosistemi, sulla qualità delle acque superficiali e profonde anche in relazione alle pressioni antropiche esistenti, studio e ricerca sulla disponibilità attuale e futura di risorsa idrica e studio dell'impatto della carenza idrica sulla qualità delle acque e sulle altre matrici ambientali;

- la REGIONE, in base alla legge regionale n.7 del 29 marzo 2018, si avvale dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecnico-scientifiche per la salvaguardia e la promozione della qualità dell'ambiente anche in relazione agli obiettivi regionali di tutela della salute umana e prevenzione, attraverso attività analitiche, di monitoraggio, valutazione, controllo, elaborazione e gestione dell'informazione ambientale;

- tra ARPA e DIATI intercorre un rapporto decennale di collaborazione su temi di ricerca legati alla disponibilità quali/quantitativa della risorsa idrica attuato attraverso l'attivazione e gestione congiunta di dottorati, borse e assegni di ricerca anche nell'ambito di iniziative progettuali nazionali e a scala di bacino del Po;

- tra gli obiettivi delle Parti vi è quello di favorire la trasversalità tra le discipline caratterizzanti, tra le altre, la tutela della risorsa idrica, con particolare riferimento all'impatto dei cambiamenti climatici nel contesto degli scarichi delle acque reflue degli impianti di depurazione;

- Le parti operano nel contesto della tutela della risorsa idrica per i propri fini istituzionali e in particolare:

- la Struttura tutela qualità delle acque della REGIONE, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione per gli scarichi delle acque reflue, si avvale del supporto tecnico-scientifico di ARPA, anche al fine di valutare l'impatto degli scarichi sui corsi d'acqua recettori;
- ARPA e DIATI operano in modo congiunto nello sviluppo di metodi e modelli idonei alla tutela della disponibilità quali-quantitativa della risorsa idrica.

- la creazione di sinergie tra pubbliche amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa, perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti a ciascuna delle Parti dalla legge, anche al fine di capitalizzare i risultati di progetti conclusi e/o ancora in corso, tra i quali i progetti SPARE e SHARE, di particolare importanza per l'attività di valutazione dell'impatto della riduzione della risorsa idrica nell'ambito degli scarichi di depurazione, e sulla qualità ecosistemica degli stessi, mediante Multi Criteria Analysis;

- le Parti dispongono di risorse umane e strumentali per l'esecuzione della ricerca comune come meglio dettagliato nell'Allegato 1, che costituisce parte sostanziale ed integrale del presente accordo di collaborazione;

- le Parti hanno individuato, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività comuni, lo strumento dell'accordo concluso tra pubbliche amministrazioni ai sensi della seguente normativa: art. 7, comma 4 del D. Lgs. del 31.03.2023, n. 36; art. 11, commi 2 e 3 e art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Tale disciplina risulta essere applicabile atteso che:

- la cooperazione è finalizzata allo scambio di conoscenze, alla formazione e alla ricerca e pertanto risponde all'esigenza di conseguire gli obiettivi che le Parti hanno in comune;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico nell'ottica di potenziare gli aspetti di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico per la popolazione e le infrastrutture attraverso strumenti di governance e di adattamento;
- le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione, sulla base del fatturato realizzato dalle stesse negli ultimi tre anni in tale specifico ambito.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1.1 Le Premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Articolo 2 – Oggetto

2.1 Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del seguente progetto *“definizione di strumenti di governance per la comprensione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico nel contesto del trattamento delle acque reflue urbane nel contesto della Regione Valle d'Aosta e replicabile nel contesto Alcotra”*.

2.2 Per le suddette finalità, le Parti mettono a disposizione il proprio patrimonio di esperienza curriculare basato sulle proprie conoscenze pregresse e know-how.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

3.1 Le Parti convengono di attuare il presente accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni impegnandosi a svolgere congiuntamente azioni condivise finalizzate all'individuazione di metodologie opportune per la *“definizione di strumenti di governance per la comprensione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico nel contesto del trattamento delle acque reflue urbane nel contesto della Regione Valle d'Aosta e replicabile nel contesto Alcotra”*, come specificato nell'Allegato 1.

3.2 Le Parti si danno reciprocamente atto ed assumono formale impegno affinché tutte le attività oggetto del presente accordo vengano svolte con ricorso alle proprie risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze e professionalità necessarie per il buon esito delle attività suddette.

Articolo 4 – Responsabilità scientifica e referenti scientifici delle Parti

4.1 Le Parti individuano i seguenti referenti, che saranno responsabili dell'esecuzione delle attività così come descritte nell'Allegato 1:

- REGIONE: Ing. Giovanni Andrea Zucca
- DIATI: prof. Fulvio Boano
- ARPA: dott. Gianluca Filippa

4.2 L'eventuale sostituzione dei referenti dovrà essere comunicata tempestivamente mediante posta elettronica certificata indirizzata alle controparti, utilizzando i recapiti indicati nell'Allegato 2, punto 1, che costituisce parte integrante del presente accordo di collaborazione.

4.3 Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnico-scientifica riguardanti il presente accordo di collaborazione dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, agli indirizzi indicati nell'Allegato 2, punto 1, del presente accordo di collaborazione.

4.4 Sottoscrivendo il presente accordo di collaborazione, i referenti scientifici dichiarano espressamente di conoscere e accettarne le clausole e si impegnano a rispettare gli obblighi da esso derivanti.

Articolo 5 – Luogo di svolgimento

5.1 Il programma di ricerca descritto al precedente art. 2 sarà svolto presso le sedi delle Parti; presso le sedi degli Enti territoriali della Regione Valle d'Aosta e dei comuni che saranno interessati dal caso studio che sarà definito nell'ambito del progetto, laddove fossero necessari sopralluoghi.

Articolo 6 - Durata

6.1 Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione, laddove per data di sottoscrizione si intende la data di apposizione dell'ultima firma, e avrà la durata di 24 mesi.

L'accordo si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che una delle Parti chieda una proroga con richiesta scritta e motivata che dovrà pervenire alle altre Parti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nell'Allegato 2, punto 1, al presente accordo di collaborazione almeno 1 (uno) mese prima della scadenza e le altre Parti accettino per iscritto la proposta di proroga entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della stessa, trasmettendo tale accettazione alle controparti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nell'Allegato 2, punto 1, al presente accordo di collaborazione.

Articolo 7 – Contributo finanziario e modalità di trasferimento

7.1 Per il complesso delle attività indicate agli artt. 2 e 3 del presente accordo di collaborazione, la REGIONE erogherà a favore del DIATI un contributo complessivo massimo pari ad Euro 70.000,00 (settantamila/00), a

parziale copertura delle spese sostenute per l'attuazione del presente accordo. Il dettaglio dei costi preventivati e della suddivisione tra le Parti del contributo è specificato nell'Allegato 3 al presente accordo di collaborazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

7.2 Poiché l'oggetto dell'accordo di collaborazione è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dalle Parti ed il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

7.3 I contributi verranno corrisposti dalla REGIONE al DIATI secondo quanto riportato di seguito:

- Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), pari al 20% dell'intero contributo a rimborso, al momento della sottoscrizione del presente accordo di collaborazione;
- Euro 28.000,00 (ventottomila/00), pari al 40% dell'intero contributo a rimborso, previa rendicontazione, ad avanzamento delle attività di ricerca, conformemente al programma delle attività di ricerca, a seguito della riunione R4 di chiusura della fase 1, come meglio specificato nell'allegato 2;
- Euro 28.000,00 (ventottomila/00), pari al 40% dell'intero contributo a rimborso, previa rendicontazione, al termine dell'attività di ricerca, a seguito dell'ultima riunione R8 di chiusura della fase 4, come meglio specificato nell'allegato 2.

La REGIONE corrisponderà il contributo a rimborso al DIATI sul conto indicato nella nota di debito, che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presente nell'allegato 3, punto 2. La REGIONE effettuerà il trasferimento del contributo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle note presentate dal DIATI, fatto salvo, con riferimento al saldo, quanto previsto al successivo punto 7.5 in merito al rendiconto documentato delle spese sostenute.

7.4 La Parte beneficiaria si impegna a:

- non beneficiare, per le attività oggetto del presente accordo, di contributi che risultino, ai sensi di altre norme regionali, nazionali o comunitarie, incompatibili con il contributo che sarà erogato dalla REGIONE;
- mantenere per dieci anni, decorrenti dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione inerente i giustificativi di spesa e i pagamenti effettuati e a consentire, se richiesto, l'accesso a tali documenti e la loro verifica da parte della REGIONE o di organi a ciò legittimati per legge.

7.5 La rendicontazione, sulla base della quale la REGIONE erogherà il saldo del proprio contributo, con particolare riferimento all'elaborato previsto nel sopra richiamato WP5.1.3 e alla presentazione dei costi sostenuti di cui all'Allegato 3, dovrà essere presentata dal DIATI mediante posta elettronica certificata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine di validità dell'accordo e comunque dal termine delle attività previste dalla presente convenzione.

7.6 ARPA, ente strumentale della Regione come citato all'art. 2 della l.r. 7/2018, svolgerà la propria attività nell'ambito di quanto descritto all'art. 3 della legge sopra citata, pertanto non riceverà alcun rimborso.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

8.1 Le Parti, fatto salvo quanto disposto nel punto 7.6, si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente accordo di collaborazione.

Qualora le transazioni relative al presente accordo di collaborazione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente accordo di collaborazione si intende risolto di diritto.

8.2 Le Parti comunicano che i conti dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono quelli indicati nell'Allegato 3, punto 2, al presente accordo di collaborazione.

Articolo 9 – Proprietà intellettuale

9.1 Benché, in forza del presente accordo, non sia, per quanto ragionevolmente definibile al momento della sottoscrizione, previsto lo svolgimento di attività rivolte al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione ovvero tutelabili attraverso privative industriali, le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare sugli eventuali risultati suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le Parti convengono inoltre sin d'ora ed accettano che tutti i risultati della ricerca, gli eventuali relativi diritti di proprietà intellettuale o le sue utilizzazioni industriali spetteranno in comproprietà, in ragione del contributo apportato da ciascuno alla ricerca, alle Parti e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti. Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca sarà regolato da apposito accordo, redatto nel rispetto dei regolamenti e delle policies delle Parti in materia di proprietà intellettuale.

Articolo 10 – Riservatezza

10.1 Ciascuna Parte si impegna a considerare come riservate e confidenziali le informazioni ricevute dalle altre Parti connesse allo svolgimento del presente accordo, nonché a proteggere tali informazioni con il principio di buona fede, usando precauzione e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse.

10.2 Per "informazioni confidenziali" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,

atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know-how e, in genere, qualsiasi notizia di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di una della Parti e comunicate alle altre Parti, per l'esecuzione del presente accordo, per iscritto o trasmesse fisicamente. Tali Informazioni Confidenziali sono comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la specifica dicitura "Confidenziale" (di seguito indicate come "Informazioni Confidenziali"). Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte ed indicate come Riservate/Confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere alla/e Parte/i ricevente/i entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla loro rivelazione.

10.3 Le Parti riceventi, sotto la propria responsabilità, si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dallo scopo del presente accordo le Informazioni Confidenziali che saranno fornite e/o rivelate, o comunque acquisite nell'esecuzione delle attività disciplinate dal presente accordo.

In particolare, le Parti riceventi si impegnano a:

- a) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali;
- b) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo;
- c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali;
- d) non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali;
- e) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustificano la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente accordo.

10.4 Rimane inteso che le Parti, all'interno della propria organizzazione, dovranno utilizzare un livello di sicurezza, nelle modalità di trasmissione e conservazione delle Informazioni Confidenziali, quantomeno equivalente a quello impiegato per le proprie Informazioni Confidenziali.

10.5 Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità qui stabilite non si applicano alle informazioni che:

- a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento in cui vengono comunicate alle Parti riceventi;
- b) diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate alle Parti riceventi, per fatto non imputabile alle Parti riceventi medesime;
- c) siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;
- d) siano state sviluppate indipendentemente dal personale delle Parti riceventi che non ha avuto accesso

alle Informazioni Confidenziali.

10.6 Nel caso in cui una delle Parti sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti o altri provvedimenti emessi dall'autorità pubblica a svelare le informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, la Parte oggetto del provvedimento dovrà informare le altre Parti al fine di consentire loro di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e, se richiesta, dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte è legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

10.7 Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, le Parti assicurano la regolarità dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente clausola di riservatezza.

10.8 Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità stabiliti nel presente accordo cesseranno con il termine dell'accordo stesso.

Articolo 11 – Divulgazione e Pubblicazioni

11.1 I risultati della ricerca e gli elaborati finali saranno di proprietà delle Parti, che potranno farne liberamente uso nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

11.1 Le Parti potranno pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, presentare i risultati a convegni, seminari o simili ed i referenti scientifici potranno liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela dei diritti di proprietà industriale di cui al precedente art. 9. Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all'attività di ricerca disciplinata dal presente accordo di collaborazione dovrà fare menzione esplicita al fatto che si tratta di progetto svolto in collaborazione tra le Parti. Inoltre, trattandosi di prodotti scaturiti all'interno di progetti cofinanziati dalla Comunità europea è fatto obbligo da parte di chi pubblica i risultati rispettare le regole di pubblicità e comunicazione di cui al Programma Italia-Francia ALCOTRA 2021-2027, pena la decurtazione e l'annullamento del contributo oggetto della convenzione.

Art. 12 – Utilizzo del nome e del logo delle Parti

12.1 Qualora, nell'attuazione delle attività previste dal presente accordo, dovesse rendersi necessario l'utilizzo del nome e/o del logo delle Parti, la Parte interessata all'utilizzo del nome e/o del logo dovrà presentare richiesta scritta di autorizzazione, da trasmettere agli indirizzi indicati nell'Allegato 3, punto 1, al presente accordo di collaborazione. Tale richiesta dovrà fare esplicito riferimento al presente accordo e dovrà contenere una dettagliata descrizione dell'evento o del prodotto sul quale si vorrebbe comparisse il nome e il logo della/delle controparte/i. Eventuale materiale disponibile a qualificare meglio la richiesta (locandina dell'evento, anche in bozza, e/o bozza del prodotto) dovrà essere allegato alla richiesta. Il nome e/o il logo delle Parti potranno essere utilizzati solo in seguito ad esplicita e scritta autorizzazione. Inoltre, trattandosi di prodotti scaturiti all'interno di progetti cofinanziati dalla Comunità

europea è fatto obbligo da parte di chi pubblica i risultati rispettare le regole di pubblicità e comunicazione di cui al Programma Italia-Francia ALCOTRA 2021-2027, pena la decurtazione e l'annullamento del contributo.

Art. 13 – Trattamento del personale e obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

13.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

13.2 In relazione ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, gli obblighi nei confronti del personale ospitato relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs.09.04 2008, n. 81 e ss.mm.ii., compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, sono attribuiti alla Parte ospitante, fatto salvo quelli strettamente personali quali scarpe, casco e giubba.

13.3 Il personale di tutte le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo di collaborazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 14 – Copertura assicurativa

14.1 Ciascuna Parte dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

14.2 Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale (docenti, ricercatori e tecnici) gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Articolo 15 – Foro competente e legislazione applicabile

15.1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il giudice amministrativo.

Articolo 16 – Privacy

16.1 Ciascuna delle Parti si vincola, nell'attuazione del presente accordo di collaborazione, al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali".

16.2 Le Parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 al fine di

dare attuazione alle finalità del presente accordo di collaborazione, anche con sistemi automatizzati (banche dati, archivi informatici e sistemi telematici), purché il suddetto trattamento avvenga esclusivamente da parte di personale autorizzato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.

16.3 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato Regolamento UE 2016/679 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dal medesimo Regolamento UE 2016/679 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

16.4 I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimenti in Paesi extra UE. I dati saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo di collaborazione e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

16.5 I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- REGIONE: per le attività oggetto del presente accordo, il titolare del trattamento dei dati è la Regione in persona del legale rappresentante, il Presidente della REGIONE, contattabile al seguente indirizzo: segretario_generale@pec.regione.vda.it;
- Politecnico di Torino (DIATI): il titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi 24- 10129 Torino, nella persona del Rettore; i dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;
- ARPA: Il titolare del trattamento dei dati è l'ARPA Valle d'Aosta, con sede in Loc. La Maladière 48- 11020 Saint Christophe (AO); i dati di contatto del titolare sono: arpavda@cert.legalmail.it, per gli aspetti tecnici legati alle attività discernenti dalla presente convenzione: g.filippa@arpa.vda.it

16.6 La REGIONE, l'ARPA e il Politecnico si autorizzano reciprocamente a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo di collaborazione.

Articolo 17 – Registrazione e imposta di bollo

17.1 Il presente accordo, stipulato mediante scrittura privata e firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, i cui oneri saranno a carico della Parte richiedente la registrazione.

17.2 Il presente rapporto giuridico è altresì soggetto ad imposta di bollo i cui oneri sono a carico del Politecnico di Torino. L'imposta sarà assolta in modo virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dal 1° gennaio

2013 dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012.

Articolo 18 – Clausole finali

18.1 Qualsiasi modifica all'accordo dovrà risultare da atto scritto, firmato per accettazione dai rappresentanti legali delle Parti.

18.2 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Allegati:

Allegato 1: Progetto tecnico

Allegato 2: Indirizzi delle Parti e la tracciabilità dei flussi finanziari

Allegato 3: Quadro economico dei costi preventivati

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990.

Regione Valle D'Aosta

Dirigente

Giovanni Andrea Zucca

Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture

Il Direttore

Prof. Francesco Laio

ARPA Valle d'Aosta

Il Direttore Generale

Igor Rubbo

ALLEGATO 1 all'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15, L. 241/1990 per la "Definizione di strumenti di governance per la comprensione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico nel contesto del trattamento delle acque reflue urbane nel contesto della Regione Valle d'Aosta e replicabile nel contesto Alcotra, nell'ambito del WP5 del Progetto "Sete", Siccità e Territorio, cofinanziato dal Programma INTERREG VI-A Italia-Francia Alcotra 2021/27".

OGGETTO: Progetto tecnico.

Titolo del progetto: Definizione di strumenti di governance per la comprensione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico nel contesto del trattamento delle acque reflue urbane nel contesto della Regione Valle d'Aosta e replicabile nel contesto Alcotra, nell'ambito del WP5 del Progetto "Sete", Siccità e Territorio, cofinanziato dal Programma INTERREG VI-A Italia-Francia Alcotra 2021/27.

Responsabile scientifico: Prof. Ing. Fulvio Boano

Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture

Politecnico di Torino

1 - INQUADRAMENTO

L'attività di ricerca oggetto della presente convenzione si inquadra in sinergia con il progetto INTERREG ALCOTRA "SeTe - Siccità e Territorio" (in seguito progetto SeTe), finalizzato a promuovere azioni che possano contrastare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rispetto al territorio e alla sua biodiversità. Il partenariato del progetto SeTe annovera Regione Autonoma Valle d'Aosta, che per lo svolgimento delle attività ha previsto di avvalersi del supporto esterno di ARPA Valle d'Aosta e di eventuali soggetti esterni altamente qualificati. Il Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) è stato identificato come soggetto qualificato in merito alla previsione e gestione degli effetti dei cambiamenti sulla qualità dei corpi idrici.

In tale contesto, il presente allegato descrive le attività di ricerca oggetto della convenzione nell'ambito del WP 5.1.3 del progetto SeTe e definisce il ruolo degli Enti coinvolti (DIATI, REGIONE, ARPA) nello svolgimento delle attività stesse.

2 - ATTIVITÀ

Le attività di ricerca saranno finalizzate alla definizione di strumenti di governance per mitigare l'impatto degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue in contesti di scarsità idrica e cambiamenti climatici.

Le attività si articoleranno nelle seguenti fasi:

1) Valutazione degli effetti della riduzione della risorsa idrica nei corsi d'acqua, oggetto degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue, e in generale sulla qualità ecosistemica degli stessi, in alcuni contesti rappresentativi;

- A. Identificazione di un sito da utilizzare come caso studio per le attività seguenti. Il sito sarà scelto in base all'esistenza di fattori di pressione (es: scarichi di depuratori), alla presenza di stazioni di monitoraggio della portata in alveo e alla disponibilità di dati pregressi sulla qualità dell'acqua. La scelta verrà effettuata con la collaborazione di tutti i partner; in particolare ARPA raccoglierà i set di dati disponibili nei propri archivi o da sistemi di monitoraggio esistenti relativamente a:
- andamenti dei parametri chimico-fisici delle acque superficiali provenienti da stazioni di monitoraggio ARPA limitrofe e/o di interesse per il sito scelto come caso studio.
 - serie storiche di portate transittanti in alveo rilevate dalla rete idrometrica Regionale o da altri enti di interesse per il sito scelto come caso studio.
- B. Sviluppo della modellazione matematica. DIATI individuerà un software per la descrizione dei processi idraulici e della dinamica del carico organico (in termini di BOD o COD); la scelta del software prenderà in considerazione elementi come la capacità di descrivere i processi più rilevanti per i problemi analizzati ma anche la semplicità di utilizzo per permettere la successiva applicazione da parte di ARPA e REGIONE ad altri tratti fluviali di interesse. A tale scopo verrà preferito, ove possibile, la scelta di software di pubblico dominio (es. HEC-RAS). Il software individuato verrà applicato da DIATI per sviluppare un modello del sito individuato nella fase 1A; REGIONE e ARPA forniranno informazioni disponibili sul sito sulla batimetria dell'alveo (REGIONE), ubicazione degli scarichi e serie temporali di portate scaricate (REGIONE) e concentrazioni dei parametri di qualità delle acque, dati storici disponibili di portata in alveo e concentrazioni di inquinanti nel tratto oggetto di studio (ARPA), regole di rilascio di DMV e deflussi ecologici delle opere di presa insistenti sul tratto d'alveo in esame (REGIONE). Il modello così calibrato sarà applicato per stimare i profili della superficie libera del corso d'acqua e gli andamenti della concentrazione di inquinanti lungo l'asta fluviale. Sarà quindi ricavata una relazione tra la portata in alveo e l'estensione del corso d'acqua con concentrazioni superiori ai valori critici legati alla qualità dell'acqua, con riferimento alla normativa. Le previsioni di concentrazione saranno corredate da una stima dell'incertezza legata alla difficoltà di stimare i parametri del modello matematico in funzione della quantità di dati disponibili. Ove ritenuto necessario ai fini della calibrazione del modello, ARPA provvederà all'effettuazione di campionamenti ad hoc della qualità dell'acqua nel tratto d'interesse da definirsi congiuntamente con le parti.

2) Valutazione dell'impatto della riduzione della risorsa idrica nell'ambito degli scarichi di depurazione, e sulla qualità ecosistemica degli stessi, mediante Multi Criteria Analysis;

- A. Previsione scenari idrologici futuri. L'obiettivo di questa fase delle attività sarà la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità di risorsa idrica nel sito di interesse. A tale scopo si valuterà la possibilità di fare uso dei risultati di studi attualmente in corso sulle portate future della Dora Baltea nell'ambito di collaborazioni tra REGIONE, Centro Funzionale Regionale e Fondazione CIMA per la definizione di scenari di portate defluenti in funzione degli scenari climatici futuri. Nell'eventualità che i risultati degli studi in corso non siano disponibili in tempo utile per le attività qui descritte, i partner valuteranno l'applicazione di metodi speditivi per la valutazione di scenari futuri di portata per permettere il proseguimento delle attività relative alla convenzione. In particolare si potranno ipotizzare scenari possibili di riduzione delle portate future al fine di individuare soglie critiche al di sotto delle quali l'effetto di diluizione non è più sufficiente a garantire un'adeguata qualità delle acque superficiali.
- B. Previsione impatti sulla qualità dell'acqua. Le relazioni tra portata e concentrazione sviluppate nella fase 1 saranno combinate da DIATI con gli scenari di portata definiti nella fase 2A per prevedere i possibili futuri scenari di qualità dell'acqua. Tali scenari permetteranno di valutare le criticità dovute alla minor diluizione e alle variate intensità dei processi di trasporto; si valuteranno in particolare le variazioni attese della frequenza di superamento delle concentrazioni limite e delle lunghezze dei tratti caratterizzati da tali valori.
- C. Multi Criteria Analysis. In questa fase delle attività ARPA e DIATI collaboreranno per valutare l'inclusione degli aspetti connessi agli scarichi da impianti di depurazione delle acque reflue, ed in particolare delle relazioni portate in alveo-concentrazione di inquinanti, nell'attuale strumento di analisi MCA per la gestione di prelievi e rilasci nei corsi d'acqua. Il modello permetterà infatti di valutare il potenziale impatto di una riduzione di portata dovuta a un prelievo sulla qualità del corpo idrico.

3) definizione di strumenti di Governance di adattamento ai cambiamenti climatici, con la valutazione di possibili vincoli sugli utilizzi delle acque, da poter replicare nel contesto transfrontaliero;

Valutazione interventi di adattamento. I risultati del modello matematico sviluppato nella fase 2 saranno aggiornati da DIATI per considerare gli effetti di interventi di adattamento mirati al miglioramento della qualità dell'acqua. Gli interventi da considerare saranno individuati in concerto con REGIONE e ARPA, che effettueranno una valutazione delle possibili variazioni dell'entità dei prelievi idrici autorizzati a monte del sito oggetto di studio. Si valuteranno inoltre possibili riduzioni del carico inquinante dagli scarichi dei depuratori da ottenersi mediante stadi addizionali di trattamento (per esempio mediante constructed wetlands). L'inclusione nel modello matematico dei nuovi interventi permetterà di definire i benefici degli stessi in termini di riduzione della frequenza e dell'estensione dei superamenti delle concentrazioni ammissibili.

4) Divulgazione dei risultati

Divulgazione dei risultati dell'accordo nell'ambito:

- a) degli incontri con la popolazione e con i partner di progetto
- b) di pubblicazioni su riviste a diffusione nazionale e internazionale, partecipazione a convegni nazionali e internazionali e in altre forme editoriali;
- c) della restituzione finale in eventi di chiusura del progetto Sete.

Nell'ambito della divulgazione dei risultati è prevista la partecipazione delle parti agli incontri scientifici tra i partner e di educazione e comunicazione alla popolazione.

3 - CRONOPROGRAMMA

Le attività avranno durata complessiva pari a 24 mesi e saranno organizzate come nel sottostante diagramma di Gantt. Negli ultimi 15 giorni di ogni trimestre la Regione convocherà apposita riunione nella quale sarà presentato lo stato di avanzamento delle diverse fasi, da validare mediante apposito verbale.

	ANNO I (2024 – 2025)				ANNO II (2025 – 2026)			
	LUG - SET	OTT - DIC	GEN - MAR	APR - GIU	LUG - SET	OTT - DIC	GEN - MAR	APR - GIU
1 - Valutazione degli effetti riduzione risorsa idrica A - Identificazione di un sito caso studio B - Sviluppo della modellazione matematica	R1							
2 - Valutazione dell'impatto della riduzione idrica A - Previsione scenari idrologici futuri B - Previsione impatti sulla qualità dell'acqua C - Multi Criteria analysis					R5	R6	R7	
3 - Definizione di strumenti di Governance							R7	
4 - Divulgazione								R8

Entro la fine del Progetto è prevista la consegna dell'elaborato finale, così come previsto dal punto 7.5 dell'accordo di collaborazione.

ALLEGATO 2 all'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15, L. 241/1990 per la "Definizione di strumenti di governance per la comprensione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico nel contesto del trattamento delle acque reflue urbane nel contesto della Regione Valle d'Aosta e replicabile nel contesto Alcotra, nell'ambito del WP5 del Progetto "Sete", Siccità e Territorio, cofinanziato dal Programma INTERREG VI-A Italia-Francia Alcotra 2021/27".

OGGETTO: Indirizzi delle Parti e la tracciabilità dei flussi finanziari

1. Indirizzi delle parti

- **Regione Autonoma Valle d'Aosta**

- Sede legale: Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA (AO)
- Indirizzo del sottoscrittore: Dott. Ing. Giovanni Andrea Zucca, c/o Dipartimento Ambiente, Loc. Grand-Chemin 46, 11020 Saint-Christophe (AO).
- PEC: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

- **Politecnico di Torino - DIATI**

- Sede legale: Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 TORINO (TO)
- Indirizzo del sottoscrittore: Prof. Francesco Laio, c/o Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture
- PEC: diati@pec.polito.it

- **Arpa Valle d'Aosta**

- Sede legale: Loc. La Maladière 48- 11020 Saint Christophe (AO)
- Indirizzo del sottoscrittore: Dott. Igor Rubbo, c/o sede di ARPA Valle D'Aosta
- PEC: arpavda@cert.legalmail.it

2. Tracciabilità flussi finanziari

Politecnico di Torino – DIATI

Banca d'Italia – Tesoreria Unica

Girofondo su contabilità speciale n. 0306381

Soggetti delegati dal Rettore:

- Ing. Paola Miraglio – Responsabile Area Pianificazione, Amministrazione e Finanza - MRGPLA73P69L219B;
- Sig. Franco Triberti - Responsabile di Servizio Tesoreria - TRBFNC65S11L219Z.

ALLEGATO 3 all'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15, L. 241/1990 per la "Definizione di strumenti di governance per la comprensione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico nel contesto del trattamento delle acque reflue urbane nel contesto della Regione Valle d'Aosta e replicabile nel contesto Alcotra, nell'ambito del WP5 del Progetto "Sete", Siccità e Territorio, cofinanziato dal Programma INTERREG VI-A Italia-Francia Alcotra 2021/27".

OGGETTO: Quadro economico dei costi preventivati

I costi preventivati necessari per lo svolgimento delle attività sono i seguenti: assegni/contratti (a), missioni (b), ore/uomo personale strutturato (c), spese generali non rendicontabili (d), per un importo complessivo massimo pari ad euro 114.600,00 (centoquattordicimilaseicento/00), di cui 70.000,00 (settantamila/00) a rimborso nei confronti del Politecnico di Torino – DIATI, da parte della Regione Valle d'Aosta – Struttura tutela qualità delle acque.

PROSPETTO COSTI PREVENTIVATI (euro)					
Tipologia di costi	Regione VdA	DIATI		ARPA	
	cofinanz.	rimborso	cofinanz.	rimborso	cofinanz.
(a) assegni/contratti	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
(b) missioni	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
(c) ore/uomo personale strutturato	12.000,00	10.000,00	21.300,00	0,00	11.300,00
(d) spese generali	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Importo totale a rimborso:		70.000,00			
Importo totale come cofinanziamento:		44.600,00			
Valore complessivo dell'accordo:		114.600,00			

In merito ai costi previsti per la Regione autonoma Valle d'Aosta, identificati come "ore/uomo personale strutturato", il personale incaricato svolgerà i propri compiti nell'ambito dell'adempimento delle proprie funzioni, pertanto senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.